

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L'ordinanza del 23 dicembre 1971¹ concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 50 capoverso 2 della legge del 28 agosto 1992² sulla protezione dei marchi (LPM),

Art. 1 Definizione di orologio

¹ Per orologi s'intendono:

- a. gli apparecchi di cronometria da portare al polso;
- b. gli apparecchi la cui funzione principale è la misurazione del tempo e il cui movimento:
 1. non superiori 60 mm di larghezza, di lunghezza o di diametro, o
 2. non superiori 14 mm di spessore, piastra e ponti inclusi.

² Per quanto concerne la larghezza, la lunghezza, il diametro e lo spessore, sono prese in considerazione soltanto le dimensioni tecnicamente necessarie.

³ Il dispositivo finalizzato a portare l'orologio non rientra nella definizione di orologio secondo il capoverso 1.

Art. 1a Definizione dell'orologio svizzero

È considerato orologio svizzero l'orologio:

- a. il cui sviluppo tecnico si svolge in Svizzera:
 1. per gli orologi esclusivamente meccanici: almeno la costruzione meccanica e la prototipazione dell'orologio nel suo insieme,

¹ RS 232.119

² RS 232.11

2. per gli orologi non esclusivamente meccanici: almeno la costruzione meccanica e la prototipazione dell'orologio nel suo insieme e la progettazione dei circuiti stampati, del display e del software;
- a^{bis}. il cui movimento è svizzero;
- b. il cui movimento è assemblato in Svizzera;
 - c. il cui controllo finale da parte del fabbricante avviene in Svizzera; e
 - d. i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.

Art. 2, rubrica, nonché cpv. 1 lett. a, a^{bis}, b^{bis} e c e cpv. 2 lett. a, a^{bis} e c e cpv. 3

Definizione del movimento svizzero

¹ È considerato movimento svizzero il movimento:

- a. il cui sviluppo tecnico si svolge in Svizzera:
 1. per i movimenti esclusivamente meccanici: almeno la costruzione meccanica e la prototipazione del movimento nel suo insieme,
 2. per i movimenti non esclusivamente meccanici: almeno la costruzione meccanica e la prototipazione del movimento nel suo insieme e la progettazione dei circuiti stampati, del display e del software;

a^{bis} che è assemblato in Svizzera;

b^{bis}. i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera; e

c. *concerne soltanto il testo tedesco.*

² Per il calcolo del valore dei pezzi costitutivi di fabbricazione svizzera giusta il capoverso 1 lettera c valgono le direttive seguenti:

a. *abrogato;*

a^{bis}. il costo del quadrante è preso in considerazione se quest'ultimo:

1. svolge una funzione elettronica per l'orologio, e
 2. è destinato a orologi con display elettro-ottico o modulo solare;
- c. i costi di assemblatura possono essere considerati se non superano il valore dei pezzi costitutivi stranieri riconosciuti come equivalenti inclusi nel movimento svizzero in questione.

³ Sono fatte salve le disposizioni dell'Accordo del 20 luglio 1972³ complementare all'«Accordo concernente i prodotti orologiai fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati Membri».

Art. 2a Definizione di pezzo costitutivo svizzero

Sono considerati pezzi costitutivi svizzeri i pezzi:

- a. che sono controllati dal fabbricante in Svizzera, e

³ RS 0.632.290.131

- b. i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.

Art. 2b Definizione di assematura in Svizzera

Un movimento è considerato assemato in Svizzera ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a^{bis} se tutti i pezzi costitutivi del movimento sono assemblati in Svizzera. La sottoassematura all'estero è ammessa solo per i pezzi costitutivi seguenti:

- a. per i movimenti esclusivamente meccanici:
 - i ruotismi;
- b. per i movimenti non esclusivamente meccanici:
 - 1. i moduli elettronici,
 - 2. i moduli display elettro-ottici,
 - 3. i moduli captatori di energia,
 - 4. gli organi regolatori,
 - 5. i ruotismi, e
 - 6. il motore o i motori, rotore e bobina compresi.

Art. 2c Costi di produzione determinanti

Sono esclusi dal calcolo dei costi di produzione:

- a. i costi dei prodotti naturali che non si possono produrre in Svizzera a causa delle condizioni naturali;
- b. i costi dei materiali che per motivi oggettivi non sono disponibili in quantità sufficiente in Svizzera, in misura corrispondente alla mancata disponibilità;
- c. i costi di imballaggio;
- d. le spese di trasporto;
- e. le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del servizio ai clienti;
- f. il costo della pila.

Art. 2d *Materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera*

Se rende pubbliche indicazioni sulle materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera secondo l'articolo 52k dell'ordinanza del 23 dicembre 1992⁴ sulla protezione dei marchi, il settore orologiero ne verifica l'oggettività. In caso di dissensi interni al settore, consulta terzi indipendenti.

Art. 3, rubrica e cpv. 1 Condizioni per l'uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera

¹ Possono essere utilizzati unicamente per orologi e movimenti svizzeri:

⁴ RS 232.11

- a. la denominazione «Svizzera»;
- b. le indicazioni quali «svizzero», «prodotto svizzero», «fabbricato in Svizzera» o «qualità svizzera» e altre denominazioni contenenti il nome «Svizzera» o che possono essere confuse con quest'ultimo;
- c. la croce svizzera e i segni che possono essere confusi con essa.

^{1 bis} Le indicazioni di provenienza svizzere concernenti attività specifiche secondo l'articolo 47 capoverso 3^{ter} LPM⁵ sono ammesse solo se l'indicazione non è compresa dalle cerchie interessate determinanti come indicazione di provenienza relativa al prodotto nel suo insieme.

Art. 4 cpv. 1

¹ È considerata svizzera la cassa d'orologio:

- a. che è sottoposta in Svizzera ad almeno una operazione essenziale di fabbricazione (che sia la punzonatura, la lavorazione o la pulitura);
- b. che è assiemata in Svizzera;
- c. che è controllata dal fabbricante in Svizzera, e
- d. i cui costi di produzione sono realizzati al 60 per cento in Svizzera.

II

Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Gli orologi e i movimenti fabbricati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1a lettera a e 2 capoverso 1 lettera a possono essere immessi per la prima volta in commercio solo fino al 31 dicembre 2020 con un'indicazione di provenienza secondo il diritto previgente.

² Possono essere esclusi dal calcolo dei costi di produzione di un orologio i costi delle casse e dei vetri che:

- a. il fabbricante aveva in magazzino prima del 31 dicembre 2016; e
- b. sono montati in un orologio entro il 31 dicembre 2018.

III

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017 fatto salvo il capoverso 2.

² Gli articoli 1a lettera a e 2 capoverso 1 lettera a entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

⁵ RS 232.1

Ammann

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-

Il cancelliere della Confederazione, Walter Turnherr